

DELIBERA N. 67 DEL 22/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 addì 22 del mese di luglio alle ore 12:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il vigente art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità andando a modificare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) previste dall'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI.

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019, in base al quale *«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»;*

VISTO il regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2020;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno di imposta 2021;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO opportuno revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05/02/2020, all'oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2020", in quanto rideterminata con il presente provvedimento;

RICHIAMATI:

- a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, per questa Amministrazione, di competenza della Giunta Comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni;

PRECISATO peraltro che, in caso di mancata adozione degli atti sopra citati, sono da applicare le aliquote e le norme regolamentari, così come definite e disciplinate dall'art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato 2020);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05 febbraio 2020 avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote per l'anno 2020";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 55 del 20/05/2020 avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da Covid- 19. Secondo intervento di misure straordinarie a sostegno a famiglie ed imprese – Atto di indirizzo" attraverso la quale la giunta comunale ha ritenuto opportuno, legittimo e necessario definire delle misure a sostegno **delle attività commerciali turistiche, artigianali e delle famiglie** colpite dall'emergenza "Covid-19";

CONSIDERATO che, fermo restando la determinare le aliquote per il 2020 nella stessa misura definita per il 2019, l'amministrazione intende prevedere una modifica in merito agli IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO andando a ridurre i termini di durata del contratto come segue:

"Il contratto della durata di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, dovrà essere registrato in Agenzia delle Entrate e depositato in copia presso l'ufficio tributi";

DATO ATTO che all'art. 2, comma 1, lett b) e comma 2, della Legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020 ***"Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza***

epidemiologica da COVID-19” è stato previsto il differimento della scadenza dell’IMU dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, con la precisazione che ai pagamenti differiti non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi, che il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinari e che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

VISTO inoltre che con l’art. 177 il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 ha previsto l’esonero dell’acconto IMU 2020 per i seguenti immobili:

- stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e stabilimenti termali, nonché gli immobili rientranti nella categoria catastale D2 (alberghi pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case appartamenti vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività;

RITENUTO opportuno estendere a tutto il 2020, e non solo alla prima rata, l’azzeramento dell’aliquota relativa agli immobili accatastrati nella categoria A ma utilizzati come RTA, CAV, B&B, case per ferie, affittacamere e rifugi alpini;

RITENUTO di procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2020, nell’ambito del relativo bilancio di previsione:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%



ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7(PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA ALIQUOTA	1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
PER LA SOLA ANNUALITA' 2020 IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SE, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN USO GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, RESIDENTI SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALL'UFFICIO TRIBUTI E AUTORIZZATI	0,0
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE IL CONTRATTO E' DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ENTRO LA SCADENZA DELLA II RATA DEL TRIBUTO	



OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO, SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI	0,46%
PER LA SOLA ANNUALITA' 2020 ALiquota IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3 C/4 A/10	0,0
ALiquota PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D	0,76% – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
PER LA SOLA ANNUALITA' 2020 ALiquota IMMOBILI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A MA UTILIZZATI COME RTA, CAV, B&B, CASE PER FERIE, AFFITTACAMERE E RIFUGI ALPINI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SPECIFICATI CON GLI ESTREMI CATASTALI SULLA LICENZA DEPOSITATA IN COMUNE. (SI CHIEDE CHE L'ELENCO DEGLI STESSI VENGA INDICATO DAI TITOLARI DELLA LICENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI ENTRO IL 30/05/19 PER TROVARE APPLICAZIONE PER L'ANNO 2019 OVE NON INDICATO)	0,0
ALiquota PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI	0,93%

IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992 - C/6 - C/2 - B	
ALiquota PER LE AREE EDIFICABILI	0,93%

DATO atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale della “nuova” IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 “Funzioni della direzione politico-amministrativa” e 4 “funzioni della direzione amministrativa”;
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Imposta municipale propria (IMU)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%
ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO) RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA ALIQUOTA	1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,2%
PER LA SOLA ANNUALITA' 2020	0,0
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE	



SE, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN USO GRATUITO A FAVORE DI PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL SECONDO GRADO, RESIDENTI SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI ALL'UFFICIO TRIBUTI E AUTORIZZATI	
IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE IL CONTRATTO E' DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ENTRO LA SCADENZA DELLA II RATA DEL TRIBUTO OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI OVVERO IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO, SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI	0,46%
PER LA SOLA ANNUALITA' 2020 ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 e C/3 C/4 A/10	0,0

ALiquota per i fabbricati produttivi di CAT D	0,76% – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
PER LA SOLA ANNUALITA' 2020 ALiquota immobili accatastati nella categoria A ma utilizzati come RTA, CAV, B&B, case per ferie, affittacamere e rifugi alpini solo ed esclusivamente se specificati con gli estremi catastali sulla licenza depositata in Comune. (Si chiede che l'elenco degli stessi venga indicato dai titolari della licenza all'ufficio tributi entro il 30/05/19 per trovare applicazione per l'anno 2019 ove non indicato)	0,0
ALiquota per tutti i restanti immobili imponibili ai fini IMU e individuati dall'art. 2 D. LGS. 504/1992 - C/6 - C/2 - B	0,93%
ALiquota per le aree edificabili	0,93%

2. DI DARE ATTO che i valori attribuiti alle aree fabbricabili sono stati deliberati dalla Giunta comunale del 10 novembre 2016 n. 134;
3. DI DARE ATTO che all'art. 2, comma 1, lett b) e comma 2, della Legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020 *“Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* è stato previsto il differimento della scadenza dell'IMU dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, con la precisazione che ai pagamenti differiti non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi, che il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinari e che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
4. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. DI REVOCARE, per le motivazioni in premessa indicate, la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05 febbraio 2020 avente ad oggetto *“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote per l'anno 2020”*;
6. DI DARE mandato al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

8. DI STABILIRE che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA